

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico.

1. PREMESSA

Nozione di pacchetto turistico. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.vo. n. 111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, ed i soggiorni in albergo o in altre strutture ricettive turistiche, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita, e di durata superiore alle 24 (ventiquattro ore) ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono parte integrante del "pacchetto turistico".

2. FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di acquisto del pacchetto turistico sarà sottoscritto dall'acquirente su apposito modulo predisposto dall'organizzatore del pacchetto. Al momento della sottoscrizione la parte acquirente dovrà versare all'organizzatore del pacchetto un importo non inferiore al 30% del prezzo del pacchetto stesso a titolo di acconto. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente il quale conseguentemente accetta espressamente ed integralmente le presenti condizioni contrattuali. L'acquisto del pacchetto di viaggio si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto medesimo, solo al momento in cui il consumatore avrà corrisposto all'organizzatore la somma di cui al paragrafo precedente. In tal caso l'organizzatore invierà la necessaria conferma scritta anche a mezzo di sistema telematico. L'organizzatore del pacchetto turistico, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 111/95 copia del contratto di vendita del pacchetto ove il pagamento a titolo di acconto sia andato a buon fine. Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex art. 4 del D.Lgs.vo. 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente il quale pertanto diviene mandante per l'acquisto. Le indicazioni relative al pacchetto turistico, non contenute nei documenti contrattuali allegati alle presenti condizioni di contratto e dalle stesse regolati, e presenti negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore in adempimento degli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. n. 111/95 in tempo utile e in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto di vendita del pacchetto turistico.

3. PAGAMENTI

Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite nel contratto di acquisto del pacchetto turistico costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto. In tal caso la somma versata a titolo di acconto e di cui all'art. 2 delle presenti condizioni generali sarà trattenuta a titolo di caparra penitenziale e in ogni caso l'acquirente rimarrà obbligato al pagamento dell'intero prezzo del pacchetto fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'organizzatore in conseguenza dei mancati pagamenti di cui all'articolo precedente.

4. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
--- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
--- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse portuali e aeroportuali o imposte in ogni caso alle precedenti assimilabili;
--- tassi di cambio applicati al pacchetto acquistato e/o prenotato. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di sottoscrizione e accettazione del contratto di vendita del pacchetto di viaggio come sopra descritto.

5. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo di recesso di cui infra, solo nelle seguenti ipotesi:
--- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 30%;
--- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) solo nel caso in cui la modifica dei suddetti elementi dipenda da causa oggettivamente imputabile a colpa del venditore del pacchetto e non da elementi diversi o comunque da imputarsi a forza maggiore.
In tale ipotesi la restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere il rimborso. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza e al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitato l'intero importo del pacchetto. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 206/2005 in materia di contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che sono state già eseguite ed erogate da parte del venditore del pacchetto turistico.

6. ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare liberamente il diritto di recesso e chiedere la restituzione delle somme versate, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile o comunque per cause di forza maggiore (come ad esempio terremoti, epidemie, ecc.).

7. CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO

Gli effetti del recesso del consumatore o dell'annullamento del pacchetto turistico sono espressamente accettate e sottoscritte a parte unitamente alla sottoscrizione del contratto di viaggio anche se difforni al combinato disposto degli art. 1421 e 1462 bis del Codice Civile e di quanto previsto dal D.Lgvo. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumatore).

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora successivamente alla partenza si trovi nell'impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, salvo che la predetta impossibilità derivi dal fatto proprio del contraente o comunque da una causa a imputabile al consumatore medesimo. In tal caso e qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona a condizione che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto, al titolo di viaggio o comunque non sia presente alcuna ragione che renda di fatto impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota di iscrizione, se prevista. Il cedente rimane in ogni caso solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario anche se effettuata entro il termine di cui al punto a). In tal caso l'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Gli acquirenti il pacchetto dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento equipollente in corso di validità per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito, dei certificati sanitari e delle vaccinazioni che fossero eventualmente richieste quale condizione necessaria e indispensabile all'utilizzazione del pacchetto turistico come sopra descritto. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico e in ogni caso vigenti al momento della partenza. Gli acquirenti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza o della mancata ottemperanza ai suddetti obblighi. L'acquirente è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore è tenuto a comunicare altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico e comunque non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza, quei servizi particolari e non previsti dal pacchetto turistico, dallo stesso richiesti e che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita ed indicata nel materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è reso. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CE, il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere e di rendere consapevole ed informata la scelta del consumatore - il venditore del pacchetto si riserva la facoltà di fornire una propria valutazione qualitativa, meramente discrezionale e non vincolante della struttura ricettiva anche sulla base dell'esperienza acquisita nello svolgimento della propria attività di organizzatore e venditore di pacchetti turistici. In ogni caso l'organizzatore nello svolgimento della propria attività farà riferimento alle Convenzioni internazionali vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto di vendita (come ad esempio la Convenzione di Parigi del 1962).

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l'evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici o durante il soggiorno) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo l'ordinaria diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Per la valutazione di tali elementi il consumatore e l'organizzatore dovranno fare riferimento al sito internet del Ministero degli Affari Esteri <http://www.viaggiarieturistici.it>. L'organizzatore del pacchetto turistico non risponde in ogni caso delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale tipo di responsabilità ovvero quelli previsti dalle Leggi nazionali, dalle Convenzioni internazionali o da disposizioni emanate da Organi e Istituti nazionali o internazionali in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di vendita.

In ogni caso l'organizzatore, con particolare riferimento agli eventi di forza maggiore che impediscano in tutto o in parte il godimento del pacchetto turistico come sopra definito, non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile qualora tali elementi si manifestino sia antecedentemente l'inizio del godimento del pacchetto turistico, ovvero in un lasso temporale tale da non consentire di fatto la modifica del pacchetto o il rimborso dello stesso, sia durante il godimento dello stesso qualora questo abbia già avuto inizio.

13. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente: dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; dalla Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; dalla Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 franchi oro germinale per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

14. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza all'acquirente imposte dal criterio della diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte dei terzi fornitori degli obblighi a carico di quest'ultimo.

15. RECLAMI E DENUNCE

Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell'art.19 n. 2 Decr. Legisl. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Tale obbligo sussisterà esclusivamente quando la difformità del servizio sia dipendente ed imputabile a colpa o negligenza dell'organizzatore.

16. FONDO DI GARANZIA

È prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze.

- rimborso del prezzo versato;
 - il suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n. 5 Decr. Legisl. 111/95.
- ANNESSO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
- Disposizioni normative I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di vendita di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle ordinarie disposizioni in materia di contratti di vendita, seguenti disposizioni della CCV art. 1 n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 30 per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
 - Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3; art. 4; art. 5; art.6; art. 7; art. 8; art. 9, 1° comma; art. 10; art. 15 e art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, trasporto, ecc.).

SCHEDA TECNICA

Quote e supplementi: stabiliti in base alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto. Trasporti aerei: Tariffe IATA in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto del pacchetto turistico. Cambi: tasso vigente al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto del pacchetto turistico secondo la quotazione pubblicata Banca d'Italia.

In collaborazione con: vettori IATA.

Organizzazione tecnica: TINKY WINKY TOUR srl

Via Collina, 50 - 00187 Roma (RM)

www.tinkywinky.it P.IVA 06590521008

Autorizzazione regione Lazio n. 977 del 19/10/2001

Polizza Assicurativa: Italiana Assicurazioni RC n° 2019/07/6167261

Polizza Fondo Garanzia: Tua Assicurazioni n° 40321512000582 Consorzio Fogar-Fiavet

COMUNICAZIONI E AVVISI ALL'ACQUIRENTE:

- "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".
- Relativamente ai luoghi di destinazione stabiliti nel presente pacchetto si fa riferimento al sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiarieturistici.it.

COMUNICAZIONE DI LEGGE:

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 269/98 - "La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA PARTE ACQUIRENTE/CONSUMATORE



Ai sensi dell'art. 1341, 1342 e 1462 - bis del Codice Civile la parte acquirente dichiara di avere letto e di accettare espressamente con sottoscrizione separata - anche in deroga al Codice del Consumatore di cui alla Legge D.Lgvo. 6 settembre 2005, n. 206, - gli artt. 5 recesso del consumatore, 6. annullamento del pacchetto turistico, 7. chiarimenti in materia di recesso e 12. regime di responsabilità delle presenti condizioni di contratto, 13. limiti del risarcimento, 15. reclami e denunce.

